

## CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

### Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paola Montanari - Presidente

dott. Luisa Poppi - Consigliere Relatore

dott. Annarita Donofrio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. .../2022 promossa da:

WW con il patrocinio dell'avv. ...

APPELLANTE

**contro**

JJ e YY con il patrocinio degli avv.ti ...

APPELLATI

XX e KK

APPELLATI CONTUMACI

**Oggetto:** "appello avverso la sentenza n. ....2021 del Tribunale di Bologna

del 16 novembre 2021, pubblicata il 18 novembre 2021

nella causa R.G. n. 20386/2017"

## CONCLUSIONI

rese all'udienza cartolare del 26.4.2022

WW: "Voglia l'illustrissima Corte d'Appello adita

Nel merito:

In parziale riforma della sentenza impugnata, confermare l'obbligo dei signori XX, KK, JJ e YY, di prestare gli alimenti alla madre, signora WW, nella cifra quantificata in €. 1.700,00 mensili o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, e ciò a far data dalla formale messa in mora degli odierni convenuti, avvenuta in data 14 luglio 2017, ai sensi dell'art. 445 c.c.

In via istruttoria, Voglia la Corte

ordinare ai convenuti, la produzione delle denunce dei redditi prodotte, dalla domanda ad oggi, anche all'estero dei medesimi.

Con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i gradi di giudizio."

JJ e YY:

*"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,*

*respingere l'appello promosso dalla Sig.ra WW e per essa dall'Avv. Elisabetta Alberti quale Curatrice Speciale, risultando infondate le doglianze ex adverso avanzate, confermando la sentenza di primo grado n. 2746/2021 emessa all'esito del procedimento R.G. n.20386/2017.*

*Con vittoria di spese, competenze e onorari."*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18.12.2017, WW chiedeva al Tribunale di Bologna di voler dichiarare l'obbligo dei figli, XX, KK, JJ e YY, di corrisponderle gli alimenti, nella misura ritenuta di giustizia; invocava, in ogni caso, l'attrice, in ragione dell'urgenza del proprio stato di bisogno, la disposizione di un assegno provvisorio in suo favore ex art. 446 c.c.

L'attrice riferiva di versare, da tempo, in una difficile e precaria situazione economica, in particolare dovuta al proprio delicato stato di salute, che, con l'avanzare dell'età, l'aveva costretta a ricorrere ad un'assistenza domestica costante e dispendiosa; allegava e documentava le proprie uscite (utenze, assistenza, rate condominiali, cura della persona) evidenziandone il disavanzo di circa € 1.000,00 rispetto alle entrate — pensione —, spese che aveva dovuto e continuava a dover sostenere ed alle quali soltanto i figli XX e KK avevano, occasionalmente, partecipato, mentre nessun aiuto le era stato mai prestato dai figli JJ e YY, nonostante la costituzione in mora del 14.07.2017.

Si costituivano in giudizio XX e KK, a mezzo del medesimo difensore.

XX domandava al Tribunale di voler dare atto della necessità di disporre un assegno alimentare in favore della WW ed a carico di tutti i suoi figli, convenuti in giudizio, da determinarsi ex art. 441 c.c., in proporzione delle condizioni economiche di ciascuno.

Riferiva XX di avere modeste proprietà immobiliari e di essere madre di un minore affetto da invalidità grave; che il fratello JJ aveva sempre goduto di un elevato tenore di vita, risultando anche proprietario di diversi cespiti immobiliari, che al fratello YY appartenevano due immobili siti in Bologna e che, invece, il fratello KK non aveva in proprietà alcun bene immobile. Invocava, pertanto, un'equa distribuzione dell'assegno a carico a ciascun figlio.

JJ e YY si costituivano altresì in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 22.06.2018, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in particolare negando la sussistenza dello stato di bisogno atto a legittimare l'obbligo di prestazione degli alimenti di cui all'art. 433 c.c. ed evidenziando come l'attrice fosse proprietaria dell'immobile di residenza, che ben avrebbe potuto sfruttare per far fronte alle proprie spese.

Contestavano, inoltre, la ricostruzione dei fatti così come delineata nell'atto di citazione, deducendo di aver sempre prestato assistenza alla madre, tanto da aver richiesto la nomina di YY quale Amministratore di Sostegno in suo favore, mentre XX e KK se ne erano disinteressati sin dall'anno 2013; nel predetto procedimento di amministrazione di sostegno, tuttavia, XX e KK si erano costituiti al precipuo scopo di opporsi fermamente alla nomina del fratello YY e così avevano ottenuto la nomina di XX, cui JJ e YY avevano aderito in ragione dei già difficili rapporti in essere con gli altri due fratelli e dell'aggravio di costi che avrebbe comportato la nomina di un amministratore esterno.

Successivamente, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a YY il 30.11.2017, WW, in persona della propria Amministratrice di Sostegno nonché figlia, XX, promuoveva azione di rendiconto nei confronti di quest'ultimo.

Deducevano i convenuti che l'ingiustificato rifiuto, da parte della WW, di far fronte alle proprie spese alienando l'immobile di sua proprietà, in particolare a fronte della proposta d'acquisto avanzata in tal senso da YY, che le avrebbe consentito di mantenere invariato il proprio diritto di

abitazione, e l'azione di rendiconto promossa nei confronti di quest'ultimo configuravano azioni meramente emulative, del tutto estranee agli interessi che avrebbero dovuto ispirarle.

Chiedevano dunque al Tribunale di Bologna, in via principale, di voler dichiarare la capacità della richiedente di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, avuto riguardo al corrispettivo ricavabile dall'alienazione della sua proprietà immobiliare, e, in via subordinata, di stabilire l'ammontare e le modalità di corresponsione dell'assegno alimentare.

La Presidente di Sezione, con decreto dell'11.08.2018, riconosciuto lo stato di bisogno della sig.ra WW provvedeva in via d'urgenza ex art. 446 c.c., ponendo a carico di JJ e YY un assegno mensile di € 300,00 ciascuno e a carico di XX e KK un assegno mensile di € 200,00 ciascuno, da pagare in favore dell'amministrazione di sostegno della madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale.

A tale provvedimento veniva data esecuzione forzata nei confronti di KK, resosi irreperibile nel corso del giudizio.

La causa veniva istruita documentalmente e, a seguito di istanza, del 26.03.2020, presentata dalla difesa WW e volta a sollecitare l'intervento del Giudice, alla luce dello stato di bisogno e della peggiorata situazione economica della signora, ormai anziana ed incapace di provvedere alle proprie necessità, il Tribunale di Bologna fissava udienza per la precisazione delle conclusioni; in quella sede, la difesa attorea deduceva l'intervenuta modificazione in peius dei bisogni essenziali della WW, allegando la relativa documentazione, ed invocava la conferma dell'assegno alimentare disposto, in via provvisoria, dalla Presidente di Sezione ma nell'aumentata di misura di € 1.700,00 mensili.

Il Giudice Onorario, con sentenza n. 2746, pubblicata il 18.11.2021, accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per gli effetti, così provvedeva:

Dichiarazione dell'obbligo alimentare in capo ai signori JJ e YY nella misura di € 350,00 mensili ciascuno, da corrispondere alla madre WW;

Dichiarazione dell'obbligo alimentare in capo ai signori XX e KK nella misura di € 250,00 mensili ciascuno, da corrispondere alla madre WW;

Integrale compensazione delle spese di lite.

WW, a mezzo della propria Curatrice Speciale, avv...., adiva la Corte d'Appello di Bologna proponendo appello avverso la sentenza n. .../2021, emessa dal Tribunale di Bologna a definizione del procedimento iscritto al R.G. n.../2017, per i seguenti motivi:

Nullità della sentenza per motivazione apparente

Omessa e/o carente e contraddittoria motivazione.

La sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, perché il Giudice avrebbe determinato il quantum dell'assegno alimentare senza chiarire le ragioni del proprio convincimento, ciò che evidenzerebbe la mancata analisi della documentazione prodotta agli atti da parte attrice.

Tale carenza emergerebbe dal supino richiamo, da parte del Giudice, al contenuto del provvedimento provvisorio emesso dalla Presidente di Sezione ed inficerebbe anche la parte relativa alla ripartizione delle quote dell'assegno alimentare in capo a ciascuno dei figli, avendo il Giudicante omesso di valutare adeguatamente la situazione reddituale e patrimoniale di tutte le parti in causa.

Erronea valutazione degli atti e fatti di causa. Erronea valutazione delle conseguenze giuridiche.

Il Giudice di prima istanza avrebbe emesso una pronuncia di mera congruità, omettendo di analizzare tutta la documentazione prodotta dalla WW, tesa a dimostrarne i reali bisogni economici; una simile analisi avrebbe evidenziato il disavanzo di circa € 700,00 tra le entrate e le uscite dell'attrice.

Né il Tribunale di Bologna avrebbe correttamente valutato le reali capacità economiche delle parti convenute, avendo omesso di dar luogo ad un'adeguata attività istruttoria, tale da consentire un'equa ripartizione dell'obbligo tra le parti convenute.

Errore di diritto – violazione dell'art. 91 c.p.c. e 445 c.c.

Il Giudice di primo grado avrebbe applicato il principio della soccombenza in maniera del tutto superficiale ed errata, senza tener conto del comportamento giudiziale e stragiudiziale delle parti; una corretta osservazione del principio di causalità avrebbe infatti comportato la condanna alle spese di lite delle parti responsabili di aver costretto WW ad instaurare la causa, che si sarebbe resa necessaria a cagione dell'inadempienza di JJ e YY, rifiutatisi di aderire alla domanda di alimenti già avanzata dall'Amministratrice di Sostegno della WW in data 14.07.2017.

Il provvedimento impugnato, inoltre, violerebbe l'art. 445 c.c., nulla disponendo in ordine alla data di decorrenza dell'obbligo alimentare, ed andrebbe, pertanto, riformato nel senso di prevederne la corresponsione, da parte dei figli JJ e YY, sin dalla data della costituzione in mora.

Con comparsa di costituzione e risposta del 06.04.2022, JJ e YY resistevano in giudizio, invocando l'integrale conferma della decisione impugnata e contestando i motivi di gravame dedotti dall'appellante; la richiesta di aumento dell'assegno alimentare, infatti, inserendosi nel noto quadro di conflittualità caratterizzante i rapporti tra i convenuti, non meriterebbe accoglimento, in quanto non vi sarebbe prova, agli atti, di un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della WW né della necessità delle spese da lei sostenute.

Del tutto inconferenti sarebbero le doglianze relative alla ripartizione dell'obbligo alimentare, da un lato perché carenti di interesse e dall'altro perché basate su differenze reddituali soltanto asserite e non provate.

Correttamente, inoltre, il Tribunale di Bologna avrebbe compensato le spese relative al primo grado di giudizio, attesa l'irreprensibilità del comportamento tenuto dagli appellati costituiti, che non avrebbero cagionato il giudizio, poiché, al contrario, YY si sarebbe prontamente reso disponibile ad aiutare la madre, proponendole l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile da lei abitato.

A nulla varrebbe, poi, la costituzione in mora del 14.07.2017, in quanto effettuata soltanto nei confronti di due dei fratelli [JJ e YY], nonostante nessuno dei quattro avesse mai manifestato alcuna disponibilità a prestare gli alimenti alla WW; tale atto sarebbe quindi da considerarsi chiara espressione del conflitto di interessi sussistente in capo alla XX quale Amministratrice di Sostegno della madre.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1, 2, 3

Occorre anzitutto premettere che i primi tre motivi d'appello consentono una trattazione unitaria delle doglianze in essi racchiuse, in quanto, da un lato, la stessa appellante ha argomentato congiuntamente, sovrapponendoli, i lamentati vizi motivazionali alla base delle doglianze relative all'asserita nullità della sentenza per motivazione apparente e all'omessa e/o carente e contraddittoria motivazione e, dall'altro, il terzo motivo di appello, individuato nell'erronea valutazione degli atti e fatti di causa, nonché delle conseguenze giuridiche, ripropone pedissequamente le stesse argomentazioni offerte nei primi due motivi.

In sintesi, l'appellante contesta la parte motiva del provvedimento impugnato per due ordini di ragioni: l'errata quantificazione dell'assegno alimentare disposto in favore della WW e l'errata ripartizione del relativo obbligo in capo ai quattro fratelli.

Le anzidette doglianze risultano infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.

Infatti, il Giudice ha correttamente deciso, parzialmente accogliendo la domanda attorea, quantificando in € 1.200,00 l'importo spettante alla WW a titolo di alimenti e legittimamente richiamando il provvedimento della Presidente di Sezione che lo aveva riconosciuto, ai sensi dell'art.

446 c.c., nella misura di € 1.000,00; tale — espresso — richiamo, infatti, non appare di per sé indice di una mancata analisi della documentazione in atti, in quanto non meramente formale bensì di carattere sostanziale, non avendo evidentemente ostato ad una valutazione circa il richiesto aumento dell'assegno de quo, che è stato, in effetti, disposto seppur in una percentuale inferiore rispetto a quella chiesta dall'attrice nella precisazione delle conclusioni del primo grado.

D'altra parte, un'attenta analisi del provvedimento emesso dalla Presidente di Sezione permette di qualificarlo come "autosufficiente", in quanto, benché adottato in via provvisoria, tiene conto di ogni circostanza allegata dalle parti in causa, accertando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della prestazione alimentare e definendo la somma di € 1.000,00 sulla base del principio di non contestazione, al contempo riconoscendo il potenziale di una futura vendita, da parte della WW, della nuda proprietà del proprio immobile al figlio YY, qualora l'offerta venisse opportunamente formalizzata e validata dall'amministrazione di sostegno.

Va osservato, inoltre, che la Suprema Corte ha ritenuto, a determinate condizioni, del tutto legittima la motivazione c.d. per relationem della sentenza (cfr. Cass. n. 29017/2021, Cass. n. 28067/2021).

Dunque, certamente analoghe considerazioni posso estendersi ad un provvedimento adottato, tra le stesse parti, seppur in via provvisoria, dallo stesso Tribunale, qualora, a seguito dell'istruzione e trattazione della causa, non emergano ragioni alcune per discostarsene.

Quanto alle sopravvenienze allegare a seguito dell'anzidetto provvedimento provvisorio, il Giudice di prime cure ha mostrato di tenerne conto, aumentando l'ammontare dell'assegno, nella misura di € 200,00, proprio in ragione del fatto che «..le necessità della signora WW sono aumentate in conseguenza dell'aggravamento delle sue condizioni di salute.».

Nel caso di specie, inoltre, la parte motiva dell'impugnata decisione appare coerente con quella dispositiva, che in questa sede si ritiene di confermare; alla luce della documentazione in atti, infatti, pare ragionevole ritenere che l'ulteriore somma di € 500,00 mensili (ovvero il disavanzo tra i € 1.700,00 richiesti nelle note di precisazione delle conclusioni del primo grado ed i € 1.200,00 riconosciuti dal Giudice) riproposta in appello non risulti sufficientemente provata, in particolare sotto il profilo della sua indispensabilità e necessità.

Peraltro, che l'attrice ha quantificato nell'ingente somma di € 2.900,00 mensili i bisogni necessari alla propria vita e, considerato che, allo stato, sulla stessa non grava alcun canone di locazione, (risultando ella proprietaria dell'immobile ove risiede, della cui — ancorché nuda — proprietà a ritenuto di non disporre), è da ritenersi che tali bisogni possono essere soddisfatti, per € 1.200,00

tramite il trattamento pensionistico e, per € 1.200,00 a mezzo del disposto assegno alimentare in suo favore.

L'allegato aumento di € 500,00 nelle uscite, non risulta sufficientemente provato nella sua effettiva occorrenza, anche alla luce delle contestazioni svolte dalla difesa degli odierni appellati e del disposto dell'art. 438 c.c. — gli alimenti non devono superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale — nonché dell'art. 2697 c.c.

Giova appena rammentare, in ultimo, che la vocazione solidaristica dell'istituto de quo non vale a giustificare improprie esondazioni rispetto ai rigidi parametri previsti dal legislatore, che si fondano sul fondamentale bilanciamento di interessi, dell'alimentando e degli obbligati, che è altresì esplicazione della stessa ratio solidaristica che permea la materia.

Per ciò che concerne la lamentata ripartizione delle quote, valgono le medesime osservazioni e considerazioni sinora svolte in punto di legittimità della motivazione per relationem, avendo il Giudice di prima istanza espressamente riconosciuto come «..non vi siano ulteriori elementi che contrastino le ragioni a fondamento della differenziazione degli importi a carico di ciascun figlio fatta in sede di provvedimento provvisorio, ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate..» e risultando tale argomentazione condivisibile alla luce, da un lato, dell'autosufficienza del provvedimento provvisorio anche in punto di ripartizione delle quote, laddove prende in considerazione la situazione patrimoniale di ciascun figlio nonché la documentazione fiscale prodotta dalle parti, e, dall'altro, della mancata allegazione di circostanze volte a far valere eventuali mutamenti delle condizioni economiche dei coobbligati.

Si aggiunga, inoltre, che ogni doglianza della WW circa la ripartizione tra i figli della somma loro richiesta a titolo di assegno alimentare, pare a questa Corte del tutto carente di interesse e dunque non ammissibile; la proporzionalità di cui all'art. 441 c.c., infatti, non influisce sulla quantificazione dei bisogni c.d. alimentari ma rileva in un momento successivo, al fine di determinare quanto di questi bisogni possa essere legittimamente richiesto agli obbligati, che sono tenuti a provvedervi compatibilmente con le proprie possibilità economiche.

In applicazione dell'assunto anzidetto, pare ragionevole ritenere che il Giudice debba effettuare due diverse operazioni di quantificazione: una, prodromica, sull'an ed il quantum dei bisogni dell'alimentanda ed una, logicamente posteriore, sull'an ed il quantum della prestazione richiedibile ai coobbligati.

Tutto ciò premesso, non può non rilevarsi come la documentazione in atti risultasse sufficiente ad effettuare entrambe le valutazioni, potendosi circoscrivere l'indagine alla capienza degli alimentanti



in relazione ai bisogni dell'alimentanda, senza dover sfociare in un'impropria investigazione sulla generica capacità patrimoniale di ciascuno, atteso che i primi — i bisogni della madre — non possono dirsi direttamente proporzionali alla seconda — la capacità patrimoniale dei figli — e che, in ogni caso, una volta accertata la capienza, ulteriori contestazioni sulla suddivisione atterrebbero, eventualmente, ai rapporti interni tra i coobbligati poiché esulano dall'originaria domanda proposta dall'attrice; tanto vale anche a legittimare il mancato accoglimento delle richieste istruttorie da quest'ultima riproposte in appello.

4

Il quarto motivo di appello va altresì rigettato.

In primo luogo, il Giudice di prime cure ha correttamente disposto la compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio, facendo esatta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; l'esito complessivo della presente controversia, infatti, rientra senz'altro nell'ambito delle ipotesi di reciproca soccombenza.

Segnatamente, la domanda attorea è stata ritenuta fondata solo in parte e, dunque, non interamente accolta, come dimostra il presente appello, con il quale l'appellante si duole del mancato accoglimento della sua istanza; i convenuti hanno resistito, taluni anche opponendo diverse e puntuali argomentazioni e tutti senza avanzare domande riconvenzionali.

Tanto basta a rendere tutte le parti in causa reciprocamente soccombenti.

In secondo luogo, la Corte non ritiene necessario riformare il dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui non statuisce espressamente il termine di decorrenza degli alimenti, valendo, a tal fine, il disposto dell'art. 445 c.c., che individua il termine medesimo nel giorno della proposizione della domanda giudiziale.

Né può legittimamente attribuirsi rilevanza all'invocata circostanza della costituzione in mora degli obbligati, in quanto tale atto è stato posto in essere soltanto nei confronti di taluni dei fratelli successivamente convenuti in giudizio e dalla sig.ra XX, in qualità di Amministratrice di Sostegno della madre, e, dunque, inficiato da un riconosciuto conflitto di interessi.

Pertanto, la Corte ritiene che l'appello debba essere integralmente rigettato e, conseguentemente, secondo il principio di soccombenza, condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei

confronti degli appellati costituiti che liquida — ai sensi del D.M. n. 55/2014 —, avuto riguardo al valore della controversia compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00 ed applicati i compensi minimi, in € 3.308,00 (per la fase di studio, introduttiva e decisionale) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CAP come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta integralmente l'appello;

- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati costituiti, spese che liquida in € 3.308,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge;

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17;

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 13.9.2022

Il Consigliere estensore

dott. Luisa Poppi

Il Presidente

dott. Paola Montanari